

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 052/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 041/CSA- RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 2018

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. DARFO BOARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. QUAGGIOTTO NICOLÒ SEGUITO GARA REZZATO/DARFO BOARIO DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

L'U.S. Darfo Boario, in data 28.9.2018, ha presentato dichiarazione di reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, mediante la quale il calciatore Quaggiotto Nicolò era stato squalificato per 3 giornate effettive di gara «per avere, in gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto».

Il ricorso, tuttavia, non è stato motivato nei termini previsti.

Ne deriva che, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, C.G.S. in combinato disposto con l'art. 33, comma 6, C.G.S., il reclamo non può essere ammesso.

Per questi motivi, la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Darfo Boario di Brescia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KARGBO AUGUSTUS SEGUITO GARA ROCCELLA/LOCRI DEL 30.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 29/DIV del 03.10.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Kargbo Augustus, tesserato della A.S.D. Roccella, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”*.

Avverso tale decisione la A.S.D. Roccella propone reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al sig. Kargbo Augustus.

Chiede, pertanto, la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore sig. Kargbo Augustus da tre a due giornate effettive di gara.

Il reclamo proposto dalla A.S.D. Roccella è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara comminata al calciatore Kargbo Augustus, la società reclamante deduce l'errata interpretazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo.

La Corte, esaminata la documentazione in atti, ritiene di dovere respingere il reclamo presentato dalla società A.S.D. Roccella sulla base di quanto segue.

Dal rapporto arbitrale si evince che al 13° minuto del secondo tempo regolamentare il calciatore Kargo Augustus, a gioco fermo, colpiva con una gomitata un giocatore della squadra avversaria, ragion per cui appaiono prive di fondamento logico le argomentazioni addotte dalla reclamante secondo la quale, invece, il gomito sarebbe stato alzato non per fare male all'avversario, bensì al solo scopo di evitare il contatto con lo stesso.

Anche perché se si era "a gioco fermo", quale contatto occorreva evitare?

Tanto premesso, si osserva che, ai sensi dell'art. 16, comma I, del C.G.S. *"Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva"*.

Orbene, il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irrispettose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore Kargo Augustus debba essere considerata "violenta" alla luce del dato normativo.

Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale, circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a gioco fermo, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva, come, invero implicitamente, prospettato dalla società reclamante.

La società reclamante contesta, inoltre, l'eccessiva gravosità della sanzione irrogata nei confronti del proprio tesserato.

Tenuto conto del tipo di condotta posta in essere dal calciatore Kargo Augustus, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di qualificare la condotta come violenta e conseguentemente applicare la sanzione di cui all'art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3.RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORALES MATIAS ADRIAN SEGUITO GARA FRANCAVILLA/FIDELIS ANDRIA DEL 30.09.2018 [Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018]

Il F.C. Francavilla, in data 9.10.2018, ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive del calciatore Morales Matias Adrian, inflitta allo stesso dal giudice sportivo presso il dipartimento interregionale con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n 29 del 3.10.2018, per fatti relativi all'incontro Francavilla/Andria del 30.9.2018, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, Stagione 2018/2019, Girone H. Il calciatore era stato sanzionato in primo grado in quanto, come da

referto di gara, a gioco fermo aveva colpito con un calcio al polpaccio un avversario, provocandogli sensazione dolorifica.

La reclamante sottolinea che l'episodio in questione possa essere inquadrato come un «fallo da tergo», sì che, lungi dal configurare la tipica fattispecie dell'atto di violenza, secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 4, lett. b) C.G.S., potrebbe essere ricondotto all'ipotesi più lieve del comportamento scorretto e antisportivo di cui alla lett. a) della citata disposizione, per la quale la sanzione è determinata in una squalifica non superiore a due turni.

Vengono prodotti dalla ricorrente a sostegno della propria ricostruzione una serie di precedenti ritenuti simili. Tra questi, ad esempio, è richiamato il provvedimento pubblicato in data 31.10.2017, le cui motivazioni possono essere rintracciate nel Com. Uff. n. 83/CSA della Stagione Sportiva 2017/2018, inerente alla condotta di del calciatore del Potenza calcio Bertolo Francesco, seguito gara Aversa Normanna/Potenza calcio del 22.10.2017; nonché il provvedimento pubblicato con motivazione in data 7.2.2018, in Com. Uff. n. 85/CSA ad oggetto la richiesta di riduzione della sanzione della squalifica del calciatore Di Giovanni, seguito gara Pianese/Correggese del 7.1.2018.

Tuttavia, tali precedenti giurisprudenziali non appaiono pertinenti, in virtù delle motivazioni che sorreggono le decisioni in parola. Nel primo caso, infatti, la squalifica del Bertolo fu ridotta da tre a due giornate dopo aver ascoltato l'arbitro della gara, il quale aveva approfondito e qualificato la condotta posta in essere dal calciatore del Potenza come antisportiva, ribadendo che non presentava «quel carattere di violenza che appariva ad una prima ricostruzione della vicenda». Nel secondo caso, quello che vede coinvolto il calciatore Di Giovanni, la rideterminazione della sanzione viene motivata perché quest'ultimo aveva «dapprima tentato di interrompere un poco edificante conciliabolo fra un compagno di squadra e un avversario» e poi si era «lasciato andare a vicendevoli spintoni con l'avversario che discuteva animatamente con il suo compagno». Vicenda che, dunque, non appare assimilabile a quella che vede coinvolto il Morales.

Al contrario, la fattispecie che ci occupa si presenta in maniera alquanto differente. Decisivi sono, infatti, il contesto nel quale viene a maturare la condotta posta in essere dal Morales e l'atto del calciatore, sanzionati dal giudice sportivo. Quest'ultimo, – va ribadito – a gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio, provocandogli, tra l'altro, dolore.

Come indicato anche dal referto di gara, per la soluzione del caso, allora, è decisivo il fatto che il calciatore abbia tenuto un comportamento teso a ledere l'avversario nel momento nel quale il gioco era fermo, senza contesa, ponendo in essere «un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com. uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Situazione che, ad avviso di questa Corte, non può essere ricondotta alla mera fattispecie antisportiva, denotando, diversamente, un atteggiamento violento nei confronti dell'avversario, con conseguente applicazione dell'art. 19, comma 4, lett. b).

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Francavilla di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELL'A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIOFFI MANOLO SEGUITO GARA NOCERINA/CITTÀ DI MESSINA DEL 30.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

L'ASD Nocerina propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo recante la squalifica per 3 giornate effettive di gara a carico del calciatore Cioffi Manolo, pubblicata in Com. Uff. n. 29 del 3.10.2018. Il Cioffi veniva così sanzionato dal giudice di primo grado «per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario».

La reclamante sottolinea che l'episodio in questione possa essere ricondotto all'ipotesi più lieve del comportamento scorretto e antisportivo di cui alla lett. a) della citata disposizione, per la quale la sanzione è determinata in una squalifica non superiore a due turni.

Vengono prodotti dalla reclamante a sostegno della propria ricostruzione una serie di precedenti ritenuti simili, tra cui decisione del giudice sportivo del 23.10.2017 pubblicato in Com. Uff. n. 74 della Stagione Sportiva 2017/2018, che vide coinvolto il calciatore Leonardo Bonucci.

Nel caso di specie il reclamo è fondato, in quanto il Cioffi è reo di aver colpito con una manata l'avversario senza procurargli dolore, non, ad esempio, con un calcio o un pugno, azioni che in sé racchiudono una spiccata connotazione violenta. Va sottolineato, infatti, che la condotta violenta consiste in un comportamento caratterizzato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Elementi, dunque, molto specifici che non si riscontrano del tutto nel caso in parola.

Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Nocerina 1910 di Salerno riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'ATLANTE GROSSETO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 24.10.2018 INFLITTA AL SIG. LANDI PAOLO SEGUITO GARA ATLANTE GROSSETO/CIOLI ARICCIA VALMONTONE DEL 7.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 104 del 9.10.2018)

Con ricorso del 12.10.2018, previo preannuncio del 10.10.2018, la società Atlante Grosseto A.S.D. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 del 9.10.2018 (Com. Uff. n. 104) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Landi Paolo (dirigente addetto all'arbitro) la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 24.10.2018 *“per proteste nei confronti degli arbitri a fine gara. Sanzione così determinata in quanto dirigente addetto agli ufficiali di gara”* (incontro Atlante Grosseto/Cioli Ariccja Valmontone del 6.10.2018 – Campionato Nazionale Calcio a 5 – Serie A2 Girone A).

Il provvedimento è stato assunto sulla base del referto arbitrale, dal quale risulta che al termine della gara, al ritiro dei documenti, il Landi si rivolgeva all'arbitro dicendo: *“in 35 anni di calcio a 5 non avevo ancora detto questa cosa, spero proprio di non rivedervi a Grosseto”*.

La reclamante ritiene la sanzione ingiusta e comunque eccessiva sia perché inflitta ad un dirigente benemerito mai squalificato prima di allora, sia perché la frase, di mera e legittima disapprovazione dell'operato del 1° arbitro, sarebbe stata pronunciata in un contesto di confronto sereno e pacato anche con gli altri ufficiali di gara.

Conclude pertanto per l'annullamento o comunque per la riduzione della sanzione inflitta.

Il reclamo è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Deve difatti riconoscersi che “la protesta”, così come risulta dal referto, è stata indirizzata in termini tutt'altro che irrispettosi e/o irrispettosi per l'arbitro, nei confronti del quale il Landi si è espresso con un commento neppure troppo colorito, augurandosi sostanzialmente il non ripetersi, in altre future occasioni, di una prestazione che a suo giudizio era stata evidentemente negativa.

Se tuttavia la sanzione in quanto tale non può essere del tutto annullata, in considerazione della qualità rivestita dal Landi nell'occasione (dirigente addetto proprio agli arbitri), appare equo ridurne la misura contenendola nel periodo di inibizione già scontato.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Atlante Grosseto Calcio a 5 di Grosseto riduce la sanzione della squalifica ai limiti del presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. POTENZA ALESSANDRO SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/GRANATA DEL 7.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 10.10.2018)

Con ricorso del 12.10.2018, previo preannuncio dell'11.10.2018, la società S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 10.10.2018 (Com. Uff. n. 31) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Potenza Alessandro (allenatore della 1^ squadra) la sanzione della squalifica per tre

giornate effettive di gara perché, nel corso dell'incontro Fidelis Andria/Granata 1924 del 7.10.2018 (Campionato di Serie D – Girone H) *“allontanato per proteste nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione irrispettosa all'indirizzo dell'Ufficiale di gara”*.

Il provvedimento è stato assunto sulla base del referto arbitrale, dal quale risulta che *“al 13° del 2T ho allontanato il sig. Potenza Alessandro (allenatore Fidelis Andria) perché dopo precedenti richiami verbali continuava a protestare in seguito ad una mia decisione urlando e allargando le braccia. Dopo averlo allontanato si rivolgeva nei miei confronti dicendo “mettiti gli occhiali”*.

La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa la sanzione inflitta al proprio allenatore, anche in considerazione del fatto che il direttore di gara, distante circa 25 metri dalla panchina, sarebbe incorso in errore nell'individuazione dell'autore delle proteste, probabilmente a ciò indotto dalla circostanza che esso allenatore era l'unico della panchina ad essere in piedi ed a sbracciarsi. Solo a seguito della notifica del provvedimento di espulsione il medesimo avrebbe pronunciato la frase incriminata, peraltro non irrispettosa e comunque giustificata dallo stato di tensione nervosa.

Il reclamo appare fondato e può essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Premesso che non è in contestazione la pronuncia dell'espressione *“mettiti gli occhiali”* rivolta al direttore di gara, di cui non può negarsi la portata, seppure lievemente, irrispettosa, appare tuttavia appare verosimile la ricostruzione del fatto così come operata dalla reclamante o, comunque, la percezione che ne avrebbe avuto l'allenatore, e cioè che l'arbitro avrebbe erroneamente individuato in colui che si sbracciava anche l'autore delle proteste verbali. La frase incriminata, pertanto, sarebbe da porre in diretta correlazione con l'ingiusto (ancorchè, si ripete, solamente percepito come tale) allontanamento dal campo.

Ricorrono pertanto giusti motivi per disporre un'attenuazione della sanzione, che può contenersi nella squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria di Barletto-Andria-Trani riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 14 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina